

LA COOPERAZIONE: UN'IMPRESA DI VALORE

Con il contributo di



Camera di Commercio
Padova

LA COOPERAZIONE: UN'IMPRESA DI VALORE

Questo volume vuole essere uno strumento utile non solo per divulgare la cultura cooperativa ma soprattutto per dare indicazioni chiare a quanti siano interessati a questa tipologia di impresa o vogliano approfondire le tematiche legate al mondo della cooperazione.

La divisione in capitoli consente di **conoscere tutte le fasi per la costituzione e l'avvio di una cooperativa**, dall'idea fino alle opportunità di finanziamento e consulenza: un vero e proprio percorso per comprendere - con il supporto di **Confcooperative Padova** - se le proprie idee e i mezzi a disposizione possono costituire la base per la costruzione concreta di una nuova impresa. Soprattutto negli ultimi anni, in un momento in cui il mercato ha avuto una forte contrazione, **la cooperazione ha dimostrato un'ampia tenuta**, con un aumento del numero dei posti di lavoro e di imprese nate in diversi settori. Un modello che, pur risalendo a oltre 160 anni fa, ha saputo evolversi e **offrire soluzioni in tempo reale alle esigenze del territorio e della società**: l'occupazione e i capitali prodotti sono direttamente collegati al territorio e contribuiscono allo sviluppo della comunità locale.

Un'**economia basata sui valori** che sa valorizzare chi ne fa parte: non a caso il principio base della cooperazione è la democraticità, per la quale ogni socio ha medesimo peso decisionale.

Questa tipologia imprenditoriale garantisce quindi ampie opportunità per **dare spazio alle idee**, anche di piccoli gruppi di persone che non dispongono di grandi capitali: ciononostante la creazione di una cooperativa può presentare difficoltà per chi non è adeguatamente supportato e guidato. Per questo **Confcooperative Padova** si propone come ideale interlocutore e come **punto di riferimento per i potenziali futuri operatori**, che possono godere di una consulenza qualificata in ogni fase di sviluppo, dalla valutazione di fattibilità alla gestione delle tenute contabili.

Tra i modelli di impresa presenti nel tessuto economico padovano, la cooperazione ha dimostrato - in particolare negli ultimi anni - di poter offrire posti di lavoro e opportunità per i futuri imprenditori, mantenendo stabile l'occupazione e incrementando il numero di nuove imprese.

Nel corso degli incontri organizzati per chi sta valutando l'avvio di un'attività imprenditoriale, decine di persone si sono avvicinate al modello cooperativo: una tipologia di impresa che, per le proprie caratteristiche, risulta di particolare interesse sia per i giovani che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro e che hanno un'idea da sviluppare, sia per persone che hanno già maturato una propria competenza ed esperienza professionale. Un modello che è basato più sulle idee che sui capitali, più sugli sforzi e il lavoro di gruppo che non sull'iniziativa di un singolo.

Non va dimenticato che in un periodo di congiuntura economica non positiva come quello attuale, la cooperazione ha saputo rispondere alle esigenze di persone che cercavano di rientrare nel mercato del lavoro dopo la chiusura di un'azienda come anche a quelle dei professionisti che sceglievano di condividere spazi e competenze per offrire servizi di qualità, ma a prezzi sostenibili. Accanto a settori che storicamente sono espressione del mondo cooperativo, oggi esistono cooperative di medici, tecnici dello spettacolo, organizzatori di viaggi ed eventi, uniti dal desiderio di costruire una nuova impresa secondo principi basati sulla democraticità e la parità tra i soci.

Credo quindi che questa agile guida possa essere uno stimolo per comprendere le potenzialità di questo tipo di impresa, approfondendo le opportunità che può offrire a chiunque scelga di mettere in gioco le proprie conoscenze e capacità, lavorando insieme ad altri per la costruzione di una nuova sfida.

Il Direttore
Giuseppe Battistello

Il Presidente
Ugo Campagnaro

Presidente Camera Commercio di Padova
Fernando Zilio

CAPITOLO 1
LA COOPERAZIONE
E LE COOPERATIVE

CAPITOLO 2
LE BASI DI UNA
COOPERATIVA

CAPITOLO 3
COME SI COSTITUISCE
UNA COOPERATIVA

CAPITOLO 4
AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIAMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. CENNI STORICI	6
1.2. COS'È UNA COOPERATIVA	7
1.3. LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVA	7
1.4. I PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE	8
1.5. IL SISTEMA COOPERATIVO	9
1.6. PERCHÉ SCEGLIERE LA FORMA COOPERATIVA	9
1.7. L'APPROCCIO ALLA SCELTA COOPERATIVA	9

2.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	11
2.2. LA COMPAGINE SOCIALE	11
2.3. LA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE	11
2.4. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	12
2.5. IL CAPITALE SOCIALE E LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO	12
2.6. IL RISTORNO	13

3.1. INFORMAZIONI GENERALI	14
3.2. ATTO COSTITUTIVO	15
3.3. STATUTO	15
3.4. REGISTRAZIONE	16
3.5. ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE	16
3.6. LIBRI SOCIALI	17
3.7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	17

4.1. AGEVOLAZIONI FISCALI	19
4.2. FINANZIAMENTI	19

NORMATIVE	21
-----------	----



LA COOPERAZIONE E LE COOPERATIVE

1.1. CENNI STORICI

La cooperazione in senso moderno, legata ai principi di mutualità, solidarietà, e democrazia, affonda le sue radici socio-economiche nel corso della Rivoluzione Industriale. Nasce infatti come strumento di difesa e auto-tutela da parte delle classi salariate sfruttate e sottopagate.

Nel 1844 a Rochdale, vicino a Manchester, un gruppo di tessitori, schiacciato dalla crescente disoccupazione e dalle insostenibili condizioni di sfruttamento lavorativo, si pone sotto la guida di Charles Howart e dà vita alla **prima cooperativa di consumo** al mondo, la "Società dei probi Pionieri", tutt'oggi esistente. Da allora il **movimento cooperativo** non ha mai smesso di diffondersi nel mondo, trovando differenti modalità di espressione.

In Italia è la stessa **Carta Costituzionale** a riconoscerlo, promuoverlo e tutelarlo. L'**art. 45** recita infatti: "La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [...]". Questo riconoscimento costituzionale rende evidente l'importanza che ha assunto il movimento cooperativo in Italia.

1.2. COS'È UNA COOPERATIVA

La cooperativa, che nasce da un minimo di 3 persone, è una società a mutualità prevalente; ciò sta ad indicare che lo scopo principale dell'impresa è quello di soddisfare innanzitutto il bisogno individuale dei soci, fornendo loro quei beni o servizi per il cui conseguimento la stessa è sorta.

Tali bisogni essenziali sono di svariata natura:

- offerta di beni e servizi qualificati per migliorare la qualità della vita;
- creazione di occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro, volte a valorizzare le capacità individuali;
- crescita delle imprese anche grazie alla creazione di consorzi (aggregazioni di più cooperative che si sostengono e promuovono vicendevolmente);
- sviluppo di strutture orientate alla collaborazione, che operano in forma autogestita.

Tutte le cooperative, a prescindere dalla diversa tipologia a cui appartengono, rispondono a dei principi comuni:

- principio della "porta aperta" (non c'è un limite di numero all'entrata di nuovi soci);
- principio "un socio un voto" (all'interno dell'organizzazione vige un sistema di assoluta **democraticità**);
- concetto di **mutualità** (il fine è esercitato in comune, per la realizzazione degli interessi di tutti i soci).

1.3. LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVA

La **cooperazione** esprime con semplicità la scelta di operare insieme, unendo sforzi, lavoro, capacità, iniziative e risparmi al fine di raggiungere un **obiettivo comune** che garantisca gli esiti desiderati.

Le tipologie di cooperativa più diffuse sono:

- cooperative di produzione lavoro
- cooperative sociali
- cooperative di abitazione
- cooperative di credito
- cooperative di acquisti collettivi
- cooperative agricole
- cooperative di autotrasporto
- cooperative cinematografiche e di arti visive
- cooperative di consumo
- cooperative di costruzioni
- cooperative tra imprenditori della distribuzione
- cooperative di facchinaggio
- cooperative della pesca.

E ancora

- cooperative di informatica
- cooperative editoriali
- cooperative di pulizia
- cooperative radiofoniche
- cooperative scolastiche
- cooperative sportive e del tempo libero
- cooperative teatrali musicali/ballete
- cooperative di trasporto persone
- cooperative turistiche e ricettive
- cooperative di servizi turistici
- cooperative di ristorazione
- cooperative di vigilanza
- cooperative tra professionisti.

1.4. I PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE

In linea con le origini storiche del movimento, le cooperative ancora oggi si rispecchiano e si identificano in alcuni **valori fondamentali**: la **solidarietà** innanzitutto, e poi la **democraticità** e l'**uguaglianza**, assieme all'**equità**, all'**autoresponsabilità** e all'**autosufficienza**.

Ogni socio deve quindi uniformarsi, nella propria condotta, ad alcuni **valori etici**, fondamentali per la tenuta del movimento mutualistico: tra questi i più importanti e basilari sono l'**onestà**, la **trasparenza**, l'**altruismo** e la **responsabilità sociale**.

Questi valori trovano applicazione nei **sette principi che regolano l'attività di ogni cooperativa**.

Primo principio - Adesione libera e volontaria

L'adesione a una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiali, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.

Secondo principio - Controllo democratico da parte dei soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche: gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci. I soci devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).

Terzo principio - Partecipazione economica dei soci

L'eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere ripartiti in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità: sviluppo degli affari sociali, istituzione di servizi comuni, distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la società.

Quarto principio - Autonomia e indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengono inalterata la loro autonomia cooperativa.

Quinto principio - Educazione, formazione e informazione

Le cooperative devono fornire ai loro soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.

Sesto principio - Cooperazione tra cooperative

Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri soci e di rinforzare l'intero movimento cooperativo, deve operare attivamente e in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale e internazionale.

Settimo principio - Impegno verso la collettività

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettività di cui sono espressione e alla quale appartengono, attraverso politiche approvate dai soci.

1.5. IL SISTEMA COOPERATIVO

Le imprese cooperative trovano sostegno nelle proprie **Associazioni di rappresentanza**.

Nella provincia di Padova la più grande e sviluppata in termini di soci è **Confcooperative Padova**.

Confcooperative rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei propri associati, assistendo le cooperative in materia amministrativa, legale, fiscale, finanziaria e sindacale, anche in fase di creazione, e permettendo loro di entrare a far parte di un sistema di imprese collegate e solidali.

1.6. PERCHÉ SCEGLIERE LA FORMA COOPERATIVA

La forma cooperativa basata sul **principio di democrazia**, consente di lavorare in una formula collaborativa ed autogestita per la migliore gestione delle risorse individuali e collettive.

La cooperazione, attraverso la cosiddetta "mutualità esterna" mette in contatto gli imprenditori, fa sì che ci sia uno scambio di idee e progetti, e l'interazione può arrivare a trasformarsi in reale capacità di fare sistema.

1.7. L'APPROCCIO ALLA SCELTA COOPERATIVA

I **settori di mercato** in cui il modello cooperativo offre la possibilità di inserirsi sono i più vari. Per questo, prima di avviare la propria impresa, è necessario delineare precisamente l'attività a cui ci si vuole avvicinare e che si intende svolgere.

Andando a proporsi sul mercato, ogni cooperativa è quindi soggetta alle sue leggi. È pertanto fondamentale che la creazione di ogni nuova impresa sia accompagnata da una meticolosa **analisi del sistema socio-economico**.

Per risultare competitiva la cooperativa dovrà sfruttare alcuni **elementi caratteristici per lo sviluppo: il radicamento e la conoscenza del territorio, la centralità delle relazioni con le istituzioni, e la ricchezza generata e "restituita" al territorio circostante**.

Alla base di ogni nuova creazione cooperativa ci devono essere dei saldi presupposti:

- volontà di associazione libera e spontanea;
- l'esistenza di un comune bisogno che faccia sussistere il principio di mutualità;
- un'adeguata competenza imprenditoriale che permetta la competitività sul mercato;
- il rispetto e l'affiatamento tra i soci.



LE BASI DI UNA COOPERATIVA

2.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Art. 2511 Codice Civile: "Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico".

2.2. LA COMPAGINE SOCIALE

I soci di una cooperativa devono essere almeno tre; fanno eccezione le cooperative edilizie di abitazione che intendono iscriversi all'apposito albo Nazionale, per le quali il numero minimo è 18.

L'art. 2527 del Codice Civile stabilisce che i **requisiti di ammissione** dei soci siano definiti dall'**atto costitutivo**, approvato dall'assemblea dei soci. Al comma 2 viene inoltre esplicitato che non possono divenire soci coloro i quali esercitino in proprio un'attività in concorrenza a quella della cooperativa.

La **domanda di ammissione di un nuovo socio** deve essere approvata da parte degli Amministratori e deve essere annotata nel libro dei soci. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Amministrazione decidano di respingere la domanda, sono obbligati a motivare il rigetto entro 60 giorni. Il candidato però, secondo il principio di democraticità, può richiedere il pronunciamento dell'intera Assemblea.

All'art. 2526 del Codice Civile è prevista la figura del **socio finanziatore**; un soggetto cioè che stanziava strumenti finanziari senza però partecipare allo scopo mutualistico. Gli interessi di tali soci non possono però prevalere su quelli cooperativi mutualistici dei cooperatori, e per tale motivo, secondo il comma 2 del suddetto articolo, "ai possessori di strumenti finanziari non può [...] essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci [...]".

2.3. LA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Le cooperative si distinguono in:

- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative a mutualità non prevalente.

Secondo l'art. 2512 del Codice Civile sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Tali cooperative si devono obbligatoriamente iscrivere presso l'**Albo delle cooperative, sezione "mutualità prevalente"**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove devono annualmente depositare il proprio bilancio (art. 2512, 2 C.C.).

In tale modo le cooperative potranno godere delle agevolazioni fiscali previste in materia.

Le cooperative sociali sono sempre considerate a mutualità prevalente.

2.4. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L'art. 2519 c.c. sulle "Norme applicabili alle società cooperative", stabilisce che, nei limiti della compatibilità, si applichino le disposizioni riservate alle **società per azioni** (contenute negli artt. dal 2325 al 2450).

Sono però previste alcune eccezioni: in particolar modo è stabilito (art. 2519 comma 2 del Codice Civile) che l'atto costitutivo possa prevedere l'applicazione delle norme sulle **società a responsabilità limitata** (artt. dal 2462 al 2483 del Codice Civile) alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti, ovvero alle cooperative con un numero di soci pari o superiore a 20, ma con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Il **sistema di amministrazione e controllo** proprio delle Srl dovrà essere osservato dalla cooperativa fino al raggiungimento di almeno nove soci (intese come persone fisiche); eccezione va fatta per le attività agricole, di cui possono essere soci anche società semplici (art. 2522 comma 2 del Codice Civile).

2.5. IL CAPITALE SOCIALE E LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

Il **valore nominale di ciascuna azione** non può essere inferiore a venticinque euro, e non può essere superiore a cinquecento euro.

Non è imposto necessariamente un collegamento tra la modalità di rappresentazione della partecipazione sociale e il sistema di amministrazione adottato.

Ai sensi dell'art.2518 del Codice Civile "nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio". Ciò sta ad indicare che **il rischio assunto dal socio è limitato all'ammontare complessivo del capitale sottoscritto durante l'adesione societaria**. Quindi i **soci**, anche in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, **non falliscono assieme alla società** (la cooperativa sussidiaria che prevedeva un coinvolgimento dei soci con una somma multipla rispetto alla quota di capitale detenuta, è stata soppressa).

Il **socio uscente**, per recesso, esclusione, o per cessione, risponde verso la società **per il pagamento dei conferimenti non versati**, per un anno dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Per lo stesso periodo, nel caso di **insolvenza della cooperativa**, il socio uscente è obbligato nei confronti di terzi, ma nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni (art. 2536 c.c.).

Infine, per quanto riguarda il **creditore particolare** del socio, l'art. 2537 del Codice Civile stabilisce che questo non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni, finché dura la società.

2.6. IL RISTORNO

Il **ristorno** è l'istituto giuridico tramite cui si realizza la **mutualità a livello di remunerazione economica**: consiste infatti nella **ridistribuzione degli utili tra i soci calcolata e rapportata sulla base della quantità e qualità degli scambi avvenuti tra gli stessi e la cooperativa**. Si distingue dal dividendo, che viene invece calcolato in rapporto alla quantità di capitale investito.

Esistono però delle rigide limitazioni al conferimento del ristorno:

- il **pareggio di bilancio**: il risultato economico positivo è l'obiettivo principale; solo una volta garantito questo può essere ridistribuito il surplus;
- la **"continuità aziendale"**: gli Amministratori sono tenuti a rispettare il principio generale di prudenza, che garantisca il perdurare del tempo della società (è quindi sconsigliabile esaurire i fondi).

Per questi motivi **non sussiste un diritto soggettivo del socio al ristorno**. Il conferimento delle somme è infatti sottoposto all'andamento economico della società, così come alla volontà dell'assemblea, che può decidere di non ridividere il risultato positivo di esercizio, ma di accantonarlo per investimenti futuri o per tutelarsi da imprevedibili accadimenti aziendali.



COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA

3.1. INFORMAZIONI GENERALI

Come già visto in precedenza, il costituirsi di una cooperativa deve essere preceduto da un'attenta serie di analisi e decisioni.

Il primo passo da compiere è quello di **individuare con precisione il tipo di attività imprenditoriale** che si sta per intraprendere, seguito poi dalla scelta dei soggetti che costituiranno il **nucleo sociale iniziale** ("ossatura" della società).

Essendo la costituzione di una cooperativa un **atto formale**, dopo aver compiuto le scelte di indirizzo, è necessario rivolgersi a un notaio, per far redigere in forma di atto pubblico un **atto costitutivo** e uno **statuto**, che formalmente è parte integrante del primo.

3.2. ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo deve riportare:

- i dati anagrafici dei soci;
- la denominazione, il comune in cui ha sede la società ed eventuali sedi secondarie;
- l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei riscontri;
- le forme di convocazione dell'Assemblea, quando si deroghi alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli Amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il Collegio Sindacale;
- la nomina dei primi Amministratori e Sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

3.3. STATUTO

Lo statuto deve indicare le norme che regolano il funzionamento della società, definendo i criteri e le regole che guidano lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Deve quindi indicare:

- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e soggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.

L'assemblea può inoltre approvare dei **regolamenti specifici** che disciplinino i rapporti tra la cooperativa e i soci.

Tra questi il più importante è indubbiamente quello relativo alla disciplina dei rapporti con i soci lavoratori ai sensi dell'art.6 della Legge n. 142 del 2001.

3.4. REGISTRAZIONE

Il notaio deposita l'atto costitutivo presso il **Registro Imprese** nella cui circoscrizione ha sede legale la cooperativa.

3.5. ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE

Tutte le cooperative (a mutualità prevalente e non) hanno l'obbligo di iscrizione presso l'**Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico**, composto da una sezione per quelle a mutualità prevalente e una per quelle a mutualità non prevalente.

Ogni cooperativa viene poi inserita in categorie specifiche secondo l'attività svolta.

In ogni atto e nella corrispondenza della società, dovrà essere indicato il **numero di iscrizione** a tale albo.

Le cooperative sociali devono iscriversi all'Albo Regionale della Cooperazione Sociale (v. Legge regionale 5 luglio 1994).

3.6. LIBRI SOCIALI

Oltre alla documentazione necessaria ai fini tributari, al libro giornale (art. 2216 C.C., libro che raccoglie giorno per giorno le attività dell'impresa), al libro degli inventari (art. 2217 C.C. inventario da farsi di anno in anno), i principali libri sociali obbligatori ai sensi degli artt. 2421 C.C. per le S.p.a. e 2478 C.C. per le S.r.l., sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle Assemblee degli obbligazionisti;
- il libro degli strumenti finanziari.

La regolare stesura e gestione dei registri previsti dalla normativa fiscale prevede la numerazione progressiva per ogni pagina; stesso obbligo vale per le scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi, per il libro giornale e anche per gli inventari, soggetti questi anche a imposta di bollo.

3.7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'art. 9 del D.I. 7/2007 (convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007) prevede che tutte le comunicazioni precedentemente rese per l'iscrizione al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA siano sostituite da una "comunicazione unica", fornita dall'imprenditore, per via telematica o su supporto informatico, al registro delle imprese istituito presso la locale Camera di Commercio.

L'imprenditore dal momento della presentazione della domanda può dare avvio alla propria attività.



AGEVOLAZIONI
FISCALI E
FINANZIAMENTI

4.1. AGEVOLAZIONI FISCALI

Le cooperative, data la loro natura sociale, godono di alcune attenzioni in tema di agevolazioni fiscali.

Per meglio approcciarsi al mondo giuridico-amministrativo possono inoltre affidarsi alle Associazioni di rappresentanza come Confcooperative Padova.

Sarà quindi utile richiedere una **consulenza specifica di Confcooperative** per ottenere una panoramica completa e dettagliata riguardo i vantaggi fiscali e finanziari della scelta cooperativa.

4.2. FINANZIAMENTI

Per quanto riguarda i canali di finanziamento, le cooperative possono accedere oltre a quelli tradizionali (sistema bancario), ad alcune fonti alternative, sia in fase di start up sia successivamente.

Le possibilità e le norme vigenti sono in continua evoluzione, ma allo stato attuale le fonti maggiormente attive sono:

- Fondosviluppo
- Fon.coop
- Cooperazione Finanziaria Impresa
- CFI
- Compagnia Sviluppo Imprese Sociali Spa - COSIS Spa
- Veneto Sviluppo

Inoltre le cooperative godono di un particolare sostegno in tema di garanzie, a fronte delle quali i finanziamenti sono concessi ed erogati; sono infatti operanti appositi strumenti, come per esempio i consorzi di garanzia fidi dedicati a particolari settori di cooperazione.

L'aiuto di Confcooperative risulta ancora una volta fondamentale per tenersi aggiornati e correttamente informati riguardo le opportunità esistenti in tema di bandi e decreti locali e nazionali.



RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVE

Per approfondire la disciplina relativa alle società cooperative, si consiglia di consultare i seguenti riferimenti normativi.

SOCIETÀ COOPERATIVE

- artt. da 2511 a 2545 Octiesdecies Codice Civile novellato.

DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

- la Legge che regola la posizione del socio lavoratore (l.3 aprile 2001, n. 142, modificata dall'art.9, l. 14 febbraio 2003, n. 30) e l'art. 23 sexies Legge 27 febbraio 2004, n. 47 in relazione alla proroga del termine per l'adozione del regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001);
- Circolare n. 34 del 17 giugno 2002 del Ministero del Lavoro;
- Circolare n.1 del 18 marzo 2004 del Ministero del lavoro, predisposta in occasione della riforma recata dall'art. 9, della l. 30/2003);
- il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423 relativo alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

VIGILANZA COOPERATIVA

- Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220

NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

- Legge 31 gennaio 1992, n. 59
- art. 10 Legge n.99 del 2009

ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 di istituzione all'Albo;
- Circolare Attuativa del 6 dicembre 2004 di istituzione dell'Albo.

MUTUALITÀ COOPERATIVA E LA PREVALENZA

- Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2005 che ha introdotto i regimi derogatori al criterio della prevalenza;
- parere della Commissione Centrale delle Cooperative del 28 settembre 2005.

COOPERAZIONE SOCIALE

- Legge 8 novembre 1991, n. 381. "Disciplina delle cooperative sociali"
- Legge regionale 5 luglio 1994



Corso Australia 67/1 - 35136 Padova
tel. 049 8724854 - fax 049 8724925
info@confcooperativepd.coop
www.confcooperativepd.coop